

## COMUN GENERAL DE FASCIA

Provincia Autonoma di Trento

### DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA DI FACEBOOK DEL COMUN GENERAL DE FASCIA



#### INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi

Art. 3 - Gestione della pagina e pubblicazione degli atti

Art. 4 - Modalità di accesso alla pagina Facebook e norme di comportamento.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.

Art. 6 - Costi di Gestione

Art. 7 - Entrata in vigore

#### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto disciplina la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale sul social network “Facebook” e su altri social network del Comune di Fascia, definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

2. Con l’espressione “social network” si intende una versione telematica delle “reti sociali”, ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

#### Art. 2 – Principi

1. Il Comune di Fascia riconosce internet ed i social network quali strumenti fondamentali per l’esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. L’amministrazione identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.

3. La presenza su Facebook e su altri social network costituisce un’interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l’efficacia e la tempestività dell’informazione e partecipazione dei cittadini.

4. In proposito l’Amministrazione del Comune di Fascia riconosce che la propria pagina istituzionale Facebook o pagina istituzionale su altri social network sia importante per agevolare la comunicazione con il mondo giovanile e con la collettività in generale, nonché fondamentale per la promozione delle notizie, dell’immagine e delle peculiarità del territorio.

5. La pagina istituzionale del Comun General de Fascia su Facebook o su altri social network è una delle risorse che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.

6. Lo spazio istituzionale sui social network non vuole sostituirsi alle competenze specifiche degli uffici dell'Ente e non può rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere generale.

7. Ciascun membro della community è consapevole di essere personalmente responsabile dei contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti.

### **Art. 3 – Gestione della pagina e pubblicazione degli atti**

1. I gestori della pagina Facebook del Comun General de Fascia e delle pagine su altri social network sono il Consei de Procura ed il Procurador i quali rappresentano il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.

2. Il Consei de Procura può delegare uno o più dipendenti del Comun General de Fascia alla pubblicazione di notizie e servizi ed all'aggiornamento della pagina Facebook e delle pagine su altri social network, ferma restando in capo ai soggetti individuati al precedente comma 1 del presente articolo la responsabilità in merito al suo corretto utilizzo.

3. L'elenco delle persone autorizzate alla gestione della pagina diverse dai soggetti indicati al comma 1, viene approvato con Delibera del Consei de Procura.

4. Sulla pagina Facebook e sulla pagina di altri social network dell'Ente possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comun General de Fascia, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico, in particolar modo relative al territorio della comunità e dintorni.

5. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai responsabili dei servizi, dal Procurador, dai Conseieres de Procura, dai Consiglieri o dai singoli uffici, nel rispetto del successivo art. 4.

6. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno un giorno prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.

7. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

8. Nel rispetto della normativa sulla tutela della Privacy, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

9. È indispensabile ed opportuno proteggere la propria pagina personale seguendo le guide a cura di Facebook o degli altri social network utilizzati. Il Comun General de Fascia in nessun caso sarà responsabile di eventuali furti di identità o abusi vari.

10. Il Comun General de Fascia può prevedere la limitazione di contenuti e commenti da parte di terzi.

### **Art. 4 – Modalità di accesso alla pagina Facebook e norme di comportamento**

1. Il Procurador e/o i Conseieres de Procura delegati provvedono ad accreditarsi al servizio con "username" e "password" abbinando alla pagina stessa uno o più profili Facebook (relativi a persone fisiche ai quali verranno attribuiti ruoli di amministrazione della stessa pagina), a gestire le abilitazioni della pagina Facebook, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente disciplinare.

2. L'accesso per la consultazione della pagina Facebook dell'Amministrazione dell'Ente è in modalità "pubblica", libera ed aperta a tutta la community presente sul social network in oggetto, salvo particolari restrizioni che l'Amministrazione del Comune General de Fascia intenderà adottare per la salvaguardia degli interessi pubblici.

3. I contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive.

4. In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti sulla pagina Facebook è sottoposta a procedura di moderazione da parte degli addetti individuati all'art. 3, comma 2, e potranno essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente disciplinare.

5. Il Comune General de Fascia rispetta la libertà d'espressione e favorisce la partecipazione nei termini indicati nel presente disciplinare. Per garantire un confronto civile tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le comuni regole di buona educazione e buon senso. Il Comune General de Fascia, comunque si riserva la facoltà di limitare o escludere la possibilità di inserire contenuti o commenti da parte di terzi.

6. Gli amministratori della pagina, incaricati dall'amministrazione dell'Ente, intervengono come moderatori degli interventi. Verranno eliminati senza darne evidenza pubblica:

- spam e messaggi commerciali e pubblicitari;
- i commenti che riportano dati personali e sensibili;
- i commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale, religiosa;
- i commenti che non sono in tema con le finalità informative, culturali e turistiche della pagina;
- i commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;
- i commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione;
- i commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (minacce, frasi che ledono la dignità personale);
- i commenti offensivi verso gli amministratori del canale o altri utenti;
- i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;
- i messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune General de Fascia, degli Amministratori e dipendenti, delle istituzioni civili e religiose.

7. Sono inoltre espressamente vietati:

- a) l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
- b) gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c) le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
- d) l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro;
- e) le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
- f) sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;
- g) è vietato postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

#### **Art. 4 bis - Modalità di accesso alle pagine di altri social network e norme di comportamento**

1. Per quanto riguarda la disciplina delle modalità di accesso alle pagine di altri social network e relative norme di comportamento si applica l'art. 4 del presente Disciplinare.

### **Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti**

1. Ogni singolo utente del suddetto servizio deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio e l'utente è tenuto a risarcire gli eventuali danni all'immagine istituzionale del Comun General de Fascia. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente disciplinare, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore del profilo.
3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce di quanto sopra verrà punito.
4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto disciplinare andranno segnalati all'Amministrazione dell'Ente o attraverso e-mail al gestore della pagina del Comun General de Fascia.
5. Il gestore della pagina potrà, sentita l'Amministrazione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme utilizzando la modalità di moderazione più idonea. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:
  - a) nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, richiamando il contenuto di questo disciplinare ed indicandogli la violazione. Il gestore della pagina provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sulle pagine dell'amministrazione e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente disciplinare;
  - b) nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore della pagina provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione dal social network.
6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il gestore della pagina dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione al Consei de Procura che, analizzate le singole situazioni, potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.
7. In caso di violazioni ripetute, l'amministratore della pagina si riserva, previa ammonizione all'interessato, di segnalarlo ai responsabili della piattaforma richiedendone il bando per impedire ulteriori interventi.
8. La pagina Facebook o di altro social network non può essere utilizzata per scopi vietati dalla legislazione vigente. Eventuali comportamenti rilevanti sotto il profilo pensale verranno segnalati alle autorità competenti.

### **Art. 6 – Costi di Gestione**

1. Attualmente non sono previsti dei costi di registrazione o gestione.
2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministratori del social network (es. canoni annuali per il mantenimento del nome della pagina) verranno prese in considerazione dal Consei de Procura che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento della pagina.

### **Art. 7 – Entrata in vigore**

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.